

STUDIO SARTORI

Sartori rag. Renato

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Sartori dott. Christian

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Sartori rag. Andrea

Consulente del Lavoro



Borgo Chiese (Tn) – Via Acquaiolo 30/A

Tel. 0465 621561 – Fax: 0465 621777

info@studiosartoritn.it

www.studiosartoritn.it

Ai

Signori Clienti

Loro Sedi

Informativa n. 01 del 31 luglio 2017

- 1) *Principali novità della c.d. “Manovra correttiva” (Legge 96/2017);*
- 2) *Principali novità del c.d. “Jobs Act Autonomi” (Legge 81/2017);*
- 3) **Proroga versamenti imposte;**
- 4) **Chiusura Ufficio per Ferie;**

1) Recentemente è stato convertito in legge il DL n.50/2017, la c.d. “**Manovra correttiva**”, contenente una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria e misure per lo sviluppo, di cui riepiloghiamo di seguito le più significative:

> Estensione del meccanismo dello Split Payment Iva:

A decorrere dal 01/07/2017 è stato esteso il meccanismo Iva dello Split Payment anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ai quali oltre alla ritenuta fiscale Irpef sarà ora trattenuta anche l'Iva. Dalla stessa data, inoltre, lo Split Payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti delle c.d. Società a controllo pubblico elencate sul sito del MEF; a garanzia della corretta applicazione è previsto che, a richiesta, il committente pubblico rilasci al cedente/prestatore un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo Split Payment.

> Modifica dell'esercizio della detrazione Iva sugli acquisti:

Con la modifica dell'art. 19, co.1, DPR 633/72 (Legge IVA) il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva a credito (sulle fatture d'acquisto) è anticipato alla Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (al posto del riferimento alla Dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto). Di conseguenza, a decorrere dalle fatture/bollette doganali emesse dal 01/01/2017, per poterne detrarre l'Iva detti documenti devono essere registrati entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura/bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

> Rilascio del Visto di Conformità per la compensazione dei crediti tributari:

I contribuenti che intendo utilizzare in compensazione “orizzontale” (cioè in F24) i crediti annuali per importi superiori ad euro 5.000, devono richiedere ad un soggetto abilitato (ad es. commercialisti o consulenti del lavoro) l'apposizione del Visto di Conformità sulla Dichiarazione fiscale da cui emerge il credito. In sede di conversione in Legge tale obbligo è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito Iva trimestrale (modello fiscale TR). In caso di violazione di tale obbligo l'Erario provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi nonché delle relative sanzioni.

Per i titolari di Partita Iva l'utilizzo di crediti di qualunque importo in compensazione in F24 va effettuato ora obbligatoriamente tramite l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia Entrate (*Fisconline* o *Entratel*). Tale obbligo è previsto per l'utilizzo dei crediti Iva/Ires/Irpef/addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, Irap, nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Con la Risoluzione n. 68/E del 2017 l'Agenzia Entrate ha precisato che è escluso dall'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia l'utilizzo dei crediti derivanti dal c.d. "Bonus 80 euro" (codice tributo "1655") e dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730.

> Regime fiscale delle locazioni brevi:

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve (fino a 30 giorni) stipulati da persone fisiche private a decorrere dal 01/06/2017 sono assoggettati a cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

> Aumento del PREU:

La misura del PREU relativo agli apparecchi di cui all'art. 110, co.6, lett. a) TULPS ("new slot") è aumentata dal 17,50% al 19% delle somme giocate, mentre per gli apparecchi di cui alla lett. b) ("video lottery-VTL") è aumentata dal 5,50% al 6% delle giocate.

> Rideterminazione dell'agevolazione ACE:

E' stata prevista la riduzione del coefficiente di deduzione ACE, diminuito al 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%) ed al 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).

> Pignoramenti immobiliari:

In base alla nuova disposizione l'Agente della Riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori ad euro 120.000.

> Aumenti delle aliquote IVA:

L'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 ed al 13% dal 2020;
 - l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 ed al 25% dal 2021.
- Salvo future nuove disposizioni di legge in merito.

> Introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA):

E' confermata, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'introduzione dei nuovi Indici ISA, in luogo degli attuali Studi di Settore, al fine di "favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti ed il rafforzamento della collaborazione con l'Amministrazione finanziaria". I nuovi indici saranno elaborati con apposito Decreto del MEF con una metodologia basata su un'analisi di dati ed informazioni relativi a più periodi d'imposta, finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale. Esprimeranno su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso ad un regime premiale.

> Compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti esistenti vs/Pubblica Amministrazione:

E' estesa anche al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le modalità saranno definite dal MEF con apposito Decreto.

> Reclamo e mediazione:

E' confermato l'aumento da euro 20.000 ad euro 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo/mediazione di cui al Dlgs. 546/92. Il nuovo limite è applicabile a tutti gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 01/01/2018.

> Definizione agevolata delle liti pendenti:

E' prevista la definizione agevolata delle sanzioni relative alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria il cui ricorso sia stato notificato entro il 24/04/2017.

> Credito d'imposta Bonus riqualificazione alberghi:

E' previsto che il credito d'imposta concesso a strutture alberghiere per le spese di riqualificazione è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi i beni oggetto degli investimenti prima dell'8° periodo d'imposta successivo.

> Sospensione conio monete da 1 e 2 centesimi di Euro:

E' prevista la sospensione a decorrere dal 01/01/2018 del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di Euro. E' previsto inoltre l'arrotondamento, durante il periodo di sospensione, degli importi al multiplo di 5 centesimi più

vicino nel caso di pagamento in contanti di importi in Euro costituenti autonomo importo monetario complessivo da pagare.

> Nuovi “Voucher”:

Come già dettagliatamente anticipato con nostra comunicazione a mezzo e-mail del 13/07/2017, è stata introdotta una nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali che danno luogo nel corso di 1 anno civile:

- per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore ad euro 5.000, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore ad euro 5.000, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a euro 2.500.

Possono utilizzare le prestazioni in esame:

- le persone fisiche “private” per attività quali piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ed insegnamento privato supplementare;
- le aziende/professionisti che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- le imprese del settore agricolo in determinati casi;
- le Pubbliche Amministrazioni per esigenze temporanee o eccezionali;

Le prestazioni di lavoro occasionale sono “attivabili” tramite piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Si evidenzia che i compensi erogati sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore.

- 2) Con la Legge n. 81/2017, c.d. **“Jobs Act autonomi”** pubblicata sulla G.U. del 13/06/2017, sono state apportate significative modifiche in tema di reddito di lavoro autonomo e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato:

> Spese per albergo/ristorante sostenute dal lavoratore autonomo:

Come noto tali spese che il lavoratore autonomo sostiene nell’ambito dell’espletamento della propria attività per trasferte, sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare e comunque per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno. A decorrere dal 2017 viene previsto che tali limiti non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore autonomo sostenga dette spese per l’esecuzione dell’incarico (resta da dimostrarne la connessione) e che le riaddebiti analiticamente in fattura al committente.

> Spese (di qualsiasi natura) sostenute direttamente dal committente a favore del lavoratore autonomo:

Tutte le spese relative all’esecuzione dell’incarico conferito al professionista sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il lavoratore autonomo. In altre parole non concorrono più a formare reddito di lavoro autonomo tutte le spese (alberghi, ristoranti, viaggio, trasporto, ecc.) sostenute direttamente dal committente e connesse con l’esecuzione dell’incarico conferito. Parallelamente tali spese rappresentano un costo deducibile per il committente.

> Spese per la formazione ed aggiornamento professionale:

A decorrere dal 2017 le spese di iscrizione a master e corsi di formazione/aggiornamento professionale, convegni e congressi per il lavoratore autonomo sono integralmente deducibili nel limite massimo di spesa annua pari ad euro 10.000, così come anche le spese di viaggio e soggiorno connesse con l’evento formativo. Si ricorda che sino al 2016 erano deducibili al 50%.

> Assicurazione professionale contro il mancato pagamento dei compensi:

Viene riconosciuta l’integrale deducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per forme assicurative per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni professionali. Si evidenzia che sono stati estesi anche ai lavoratori autonomi i benefici di cui al D.lgs. n. 231/2002, che prevede un termine di pagamento di 30/60 giorni delle parcelle, nonché l’applicazione automatica degli interessi di mora dal giorno successivo al termine di pagamento, così come il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero di quanto non pagato nei termini.

> Lavoro Agile (c.d. “Smart Working”):

Il lavoro agile favorisce l’articolazione flessibile della prestazione di *lavoro subordinato* in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Le disposizioni si applicano sia ai dipendenti del settore privato sia a quelli del settore pubblico e sono finalizzate ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato, disciplinata con accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, che si svolge con le seguenti modalità:

- esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici, di proprietà del lavoratore o del datore di lavoro, per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

Preme evidenziare che il lavoro agile non si configura come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalità organizzativa utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con le sue caratteristiche. Tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato può essere stabilita tra le parti anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

- 3) Con un Comunicato Stampa del 26 luglio il Ministero dell'Economia e Finanze ha **prorogato** per imprese e professionisti e relativi soci (ne sono esclusi pertanto i contribuenti privati) il **termine ultimo**, fissato inizialmente al 31/07/2017, del **pagamento delle imposte/contributi previdenziali/diritto Camera di Commercio** spostandolo **al 21/08/2017**, sempre con la stessa applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
- 4) Con la presente, infine, Vi portiamo a conoscenza che lo **Studio** rimarrà **chiuso per FERIE da lunedì 14 agosto a martedì 29 agosto compresi**. Per eventuali necessità urgenti sarà comunque possibile inviare un fax allo 0465-621777 o un'email all'indirizzo andrea@studiosartoritn.it e provvederemo a ricontattarVi. In caso di stretta necessità ai seguenti numeri di cellulare: 349 7491995 (Andrea) o 335 6940060 (Renato).

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **www.studiosartoritn.it**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti occorressero, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio